

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1808-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 ottobre 1974
(V. Stampato n. 2416)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell'Interno**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 ottobre 1974*

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa
al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970**

Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — La Camera dei deputati ha già approvato nella seduta del 2 ottobre 1974 il disegno di legge presentato il 18 ottobre 1973 dal Ministro degli affari esteri di concerto col Ministro di grazia e giustizia e col Ministro dell'interno, recante « ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a l'Aja il 28 maggio 1970 ».

La 3^a Commissione del Senato, a seguito dell'esame fattone nella seduta del 16 gennaio 1975, preso atto del parere favorevole della Commissione giustizia, ha dato incarico al sottoscritto relatore di riferire favorevolmente all'approvazione definitiva del testo in esame.

Si tratta di Convenzione che regola il rimpatrio dei minori, intendendosi per tali (a norma della lettera a) dell'articolo 1 della Convenzione) ogni persona che non abbia ancora raggiunta la maggiore età secondo le regole del diritto internazionale privato applicabili nello Stato che chiede il rimpatrio.

Va anche precisato che per « rimpatrio » non si intende il puro e semplice ritorno di un minore nello Stato di cui è cittadino (come l'espressione italiana farebbe pensare). Per la Convenzione ricorre il caso di « rimpatrio » ogni volta che uno degli Stati contraenti richieda ad un altro degli Stati contraenti di trasferire sul territorio del primo il minore che sia presente sul territorio del secondo, sia questo o no lo Stato di appartenenza del minore. Naturalmente il rimpatrio così inteso non può essere richiesto se non nei casi previsti dall'articolo 2: che cioè il minore si trovi in uno Stato contro la volontà delle persone che esercitano su di lui

la patria potestà, oppure nel caso che il minore si trovi in uno Stato ove non possono trovare applicazione i provvedimenti di protezione o di rieducazione presi dalle autorità competenti, o infine nel caso in cui la presenza del minore si renda necessaria nello Stato che ne chiede il rimpatrio, allo scopo di consentire la procedura relativa ai provvedimenti di protezione o di rieducazione che gli debbono essere applicati.

Il relatore può dar atto che la Convenzione regola con precisione e ragionevolezza i vari casi di rimpatrio: e ritiene pertanto di poter raccomandare l'approvazione del provvedimento di ratifica, così che essa contribuisca a consolidare lo spirito di collaborazione in campo giuridico tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, incoraggiandone gli sforzi nella ricerca di sempre più ampie sfere di armonizzazione del diritto.

Non può tuttavia esimersi il relatore dal segnalare che, nella discussione in Commissione, è stata manifestata la preoccupazione che — sotto la parvenza di una richiesta di rimpatrio — possa nascondersi il tentativo di alcuno degli Stati di mettere le mani, per motivi sostanzialmente politici, su minori espatriati per sottrarsi a regimi non democratici o rimasti bloccati all'estero dai rivolgimenti del Paese d'origine.

È chiaro che la Commissione si è trovata unanime nel ritenere inapplicabile in tali ipotesi la Convenzione. E per affermare tale convinzione ha dato incarico al relatore di proporre all'Assemblea apposito ordine del giorno. A ciò il relatore provvederà in Aula.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 della Convenzione medesima.